

B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
Sede legale Via Siracusa, 5 - 03036 – Isola del Liri (FR)
C.F. e Partita Iva 03021460609
Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
Capitale sociale euro 10.000,00

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO

Ricorso in appello

avverso l'ordinanza cautelare Tar Sardegna sez Ia N. 00305/2021

REG.PROV.CAU, N. 00716/2021 REG.RIC., pubblicata il

07/10/2021 non notificata

UGAS ANGELO, nato a Cagliari (CA) il 25.10.1971, c.f. GSUNGL71R25B354V, rappresentato e difeso giusta procura speciale in calce al presente atto dall'Avv. Antonio Rosario Bongarzone BNGNNR65E08I838T come da mandato conferito alla "B&Z Società tra Avvocati s.r.l., Sede legale Via Siracusa, 5 - 03036 – Isola del Liri (FR), C.F. e Partita Iva 03021460609, con cui elettivamente domicilia in indirizzo telematico.

Il difensore dichiara, ai sensi dell'art. 176 c. 2 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0776809862 o indirizzo di posta elettronica certificata:

avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it

contro

- Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) e UsrSardegna e Usp Cagliari, in persona dei dirigenti pro tempore rappresentati *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Roma e presso l'Avvocatura Distrettuale di Cagliari

- Resistenti

nonché nei confronti di tutti i docenti controinteressati che verrebbero pregiudicati dall'accoglimento del presente ricorso per i quali si avanza notifica per pubblici proclami

per la riforma

dell'ordinanza cautelare Tar Sardegna sez Ia N. 00305/2021 REG.PROV.CAU., N.00716/2021 REG.RIC., pubblicata il 07/10/2021

In breve.

L'istante ha avanzato ricorso con istanza cautelare volta all'annullamento del provvedimento di esclusione dalle graduatorie provinciali scolastiche per la classe di concorso A030 – musica nella scuola secondaria di primo grado.

Il Tar nell'ordinanza oggi impugnata ha respinto la misura cautelare, per le seguenti ragioni: “[...] *Considerato: che l'esclusione del ricorrente dall'inserimento negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze (g.p.s.) dell'a.t.s. di Cagliari (art. 10 dell'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 e del D.M. n. 51 del 3 marzo 2021) per la classe di concorso A030, si fonda sul rilievo che il titolo di specializzazione conseguito all'estero è privo di riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente;*

che in data 17 dicembre 2020 il ricorrente ha presentato al Ministero dell'Istruzione domanda di riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento conseguito all'estero (Romania);

che il relativo procedimento amministrativo non risulta allo stato concluso, evidenziandosi dunque la necessità di attendere il completamento della valutazione amministrativa circa l'idoneità del titolo conseguito all'estero all'inserimento nelle graduatorie di cui sopra, non potendo conseguire il ricorrente in sede giurisdizionale, e tanto meno in sede cautelare, un risultato sostanzialmente sostitutivo delle valutazioni affidate all'autorità scolastica;

Ritenuto che pertanto non sussistono i presupposti per la concessione dell'invocata misura cautelare.[...].”

L'ordinanza è erronea: non tiene conto del disposto dell'O.M. 60/2020.

Il quadro di riferimento:

a) l'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106.

La norma prevede che: "*...In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/ 2022, ...omissis..., per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021..*".

Il dato normativo è inconfutabile: chi consegue il titolo di abilitazione all'estero entro il 31.07.2021 può iscriversi, con riserva di accertamento, negli elenchi aggiuntivi;

b) l'Ordinanza Ministeriale 60/2020 in forza della quale il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato il DM 51/2021 di aggiornamento delle graduatorie di prima fascia aggiuntive che prevede il diritto di inserimento in attesa del riconoscimento del titolo;

Infatti l'articolo 7, lett. e) dell'O.M. 60/2020 stabilisce espressamente che "*...qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo*".

L'OM 60/2020 è norma generale e va applicata anche al caso in esame : l'art. 10 comma 5 dell'OM 60/2020 il Ministero resistente ha stabilito le modalità di aggiornamento degli elenchi aggiuntivi sulla scorta delle disposizioni in essa contenute.

Da ciò consegue che l'elenco aggiuntivo (poi attuato mediante il DM 51/2021) non può essere interpretato nel senso che

il DM che sia ponga con quanto disposto dall'OM 60/2021 (ordinanza "madre") che, si ribadisce, stabilisce il diritto dei docenti abilitati all'estero in attesa di riconoscimento del titolo di essere inseriti in prima fascia con riserva in attesa di riconoscimento del titolo!!!;

A tali assorbenti considerazioni si aggiunga il decisivo rilievo che il DM 51/2021 caso non disciplina affatto la posizione degli abilitati all'estero in attesa di riconoscimento del titolo: legittimamente occorre far riferimento al dato normativo costituito dall' articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106 ed alla Ordinanza Ministeriale che prevedono l'inserimento negli elenchi aggiuntivi, con riserva, di coloro che sono in attesa di riconoscimento del titolo estero.

Non vi è alcuna disposizione del DM 51/2021 applicabile ai docenti abilitati all'estero in attesa di riconoscimento del titolo da parte dell'autorità italiana.

Dunque, in assenza di specifica normativa e in applicazione del principio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit vanno certamente applicati i principi generali

Nel caso in esame.

Il prof. Ugas Angelo è docente che ha conseguito, in Romania, un titolo di abilitazione all'insegnamento in Romania come certificato da produzione allegata.

Ha presentato domanda di riconoscimento del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito all'estero al Ministero dell'Istruzione in data 17.12.2020.

In data 16.07.2021, ai sensi del DM 50/2021 ha presentato

domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali delle supplenze per la provincia di Cagliari, in prima fascia aggiuntiva.

Da quanto precede si evince la illegittimità del D.M. 51 del 03.03.2021.

Nello specifico, l'articolo 1 comma 1 del DM 51 del 03.03.2021 in tema di *"Inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto per il posto comune"* stabilisce quanto segue: *"Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021. Tale termine è fissato in via eccezionale per l'anno scolastico 2021/2022, stante l'impatto dell'emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di abilitazione.*

La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente..."

La mancata inclusione di parte ricorrente nell'elenco aggiuntivo è quindi certamente erronea.

La Giurisprudenza amministrativa ha accertato che dall'OM n. 60/2020 discenda il diritto di essere inserito con riserva in attesa dell'esito della domanda di riconoscimento del titolo estero.

Tar Lazio - Roma sentenza n 06314/2021 REG.PROV.COLL., N. 08361/2020 REG.RIC. del 28.05.2021:

“Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Dirimente, sul punto, è la disposizione di cui all’art. 7, co. 4, lett. e) della richiamata o.m. n. 60/2020, secondo cui “qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”.

Appare pertanto illegittima l’esclusione dalle GPS disposta dal dirigente scolastico in parola, che sebbene avesse ricevuto notizia dal Ministero circa la pendenza del procedimento di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all’estero, ha comunque decretato l’esclusione della ricorrente dalle GPS anziché confermare il suo inserimento nelle stesse con riserva...”

Consiglio di Stato N. 00670/2019 REG.PROV.CAU, N. 09931/2018 REG.RIC. del 11.02.2019 *nel ricorso in appello per la riforma dell’ordinanza cautelare del TAR Lazio, sez. III, n. 6265/2018, resa tra le parti e concernente i requisiti previsti dal DDG n. 784 del 11 maggio per l’integrazione delle GI del personale docente, in attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326 e del D.M. 23 aprile 2018 n. 335, nella parte in cui non prevede l’inserimento con riserva dei ricorrenti in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all’estero,*

ha stabilito quanto segue:

Considerato che: ad un primo esame, l’esigenza cautelare prospettata dagli appellanti, ferma la clausola del possesso del titolo abilitativo entro il 1° febbraio 2018 può essere soddisfatta con l’inserzione, con riserva, degli appellanti nel solo elenco aggiuntivo della II fascia delle GI e fino al riconoscimento del loro titolo

straniero, sempre che quest'ultimo sia effettivamente idoneo;

che pertanto la domanda cautelare può essere ammessa ai soli fini della esigenza della immediata fissazione della udienza di merito;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. VI) accoglie l'appello (ricorso NRG 9931/2018) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado ai sensi e limiti di cui in motivazione...";

Nel caso in esame la domanda di riconoscimento del titolo con i relativi allegati è già in possesso dell'amministrazione resistente.

Difetto di potere

Il Decreto di esclusione del docente dalle Graduatorie Gps è stato sottoscritto dal Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Fois Fois di Cagliari in violazione dell'art. 8, comma 9 dell'O.M. 60/2021: **vi è una carenza di legittimazione ad emettere il provvedimento.**

Lo stesso è demandato alla esclusiva competenza del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale accertata anche dal giudice amministrativo:

Sentenza Tar Lazio N. 06314/2021 REG.PROV.COLL., N. 08361/2020 REG.RIC. del 28.05.2021:: *"Seguendo la lettera dell'ordinanza richiamata, all'art. 8, co. 7 è previsto che "L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate" e che "In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9 [...] Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli*

la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000" (art. 8, co. 9)...".

L'istanza cautelare andava accolta.

L'ordinanza emessa dal Giudice di prime cure è erronea e soprattutto viziata da omessa pronuncia su fatti ed argomentazione decisive.

FATTO

1) Il prof. Ugas Angelo è docente precario presso il Ministero dell'Istruzione;

2) Il ricorrente ha conseguito in Romania, il titolo di abilitazione all'insegnamento su classe di concorso musicale presso l'Università *Dimitrie Cantemir* di *Tirgu Mures* (Romania).

3) Ha **presentato formale istanza di riconoscimento, per le classi di concorso A030, in data 17.12.2020** presso la competente direzione generale del ministero dell'istruzione italiano;

4) In forza del O.M. 60/2020 e del DM 50/2021 che ha permesso ai docenti in possesso di titolo di abilitazione o specializzazione conseguito all'estero, in attesa di riconoscimento, parte ricorrente ha presentato formale domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali delle supplenze in data 16.07.2021;

5) Nonostante il diritto dell'istante all'inserimento in prima fascia aggiuntiva, sancito dal combinato disposto dell'OM 60/2020 e del DM 50/2021 l'Usp non ha inserito parte ricorrente in prima fascia aggiuntiva.

Ha altresì pubblicato decreto di esclusione così motivato:
"DISPONE l'esito della verifica come sopra descritta è di non convalida dell'istanza del docente prof. UGAS ANGELO con la conseguente

esclusione del candidato dalla possibilità di essere inserito dagli Elenchi aggiuntivi ALLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE (G.P.S.) DELL'A.T.S. DI CAGLIARI (art. 10 dell'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 e del D.M. n. 51 del 3 marzo 2021) per la classe di concorso di scuola secondaria di II grado A030, per le seguenti motivazioni: il titolo di abilitazione conseguita all'estero valido quale abilitazione nel Paese ove è stato conseguito e riconosciuto valido per la specifica classe di concorso ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, non è stato riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione entro il termine del 31/07/2021..."

6) Con nota *pec*, ad oggi senza esito, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con formale diffida e **richiesta di accesso agli atti anche dei nominativi e indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati.**

7) Con ricorso notificato in data 06.09.2021 ha impugnato i provvedimenti di esclusione dalle GPS;

8) Il Tar Sardegna respinto l'istanza cautelare: "[...] Considerato:

che l'esclusione del ricorrente dall'inserimento negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze (g.p.s.) dell'a.t.s. di Cagliari (art. 10 dell'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 e del D.M. n. 51 del 3 marzo 2021) per la classe di concorso A030, si fonda sul rilievo che il titolo di specializzazione conseguito all'estero è privo di riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente;

che in data 17 dicembre 2020 il ricorrente ha presentato al Ministero dell'Istruzione domanda di riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento conseguito all'estero (Romania);

che il relativo procedimento amministrativo non risulta allo stato concluso, evidenziandosi dunque la necessità di attendere il completamento della valutazione amministrativa circa l'idoneità del titolo conseguito all'estero all'inserimento nelle graduatorie di cui sopra, non potendo conseguire il ricorrente in sede giurisdizionale, e tanto meno in sede cautelare, un risultato sostanzialmente sostitutivo delle valutazioni affidate all'autorità scolastica; Ritenuto che pertanto non sussistono i presupposti per la concessione dell'invocata misura cautelare.

Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase del giudizio

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), respinge l'istanza cautelare in epigrafe. [...]"

Avverso l'ordinanza cautelare di rigetto interpone gravame parte appellante per i seguenti motivi in

I

Violazione di legge. Violazione art. 4, O.M. 60/2020 che consente l'inserimento in GPS del docente nonostante la mancata conclusione del procedimento.

Violazione art. 8 comma 9 O.M. 60/2021. Carenza di legittimazione e carenza assoluta di potere.

L'ordinanza oggi impugnata viola è affetta da violazione di legge e, segnatamente, dell'O.M. 60/2020 e dell'art. 59 d.l. 73/2021.

Nella specie, l'ordinanza censurata, laddove rigetta l'istanza cautelare per non essersi il procedimento amministrativo relativo al riconoscimento del titolo conseguito all'estero, si pone in contrasto con l'art. 7, co. 4, lett. e) della richiamata o.m. n. 60/2020, secondo cui *“qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora*

sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo".

In primo luogo va evidenziato che il DM 51/2021 (già impugnato in primo grado) si pone in palese violazione con l'ordinanza ministeriale 60/2021: ed infatti, ***l'art. 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 prevede espressamente il diritto di inclusione dei docenti abilitati all'estero negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie GPS.***

Ed infatti, il legislatore all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, prevede la possibilità per i docenti in attesa di riconoscimento del titolo conseguito all'estero di essere inseriti negli elenchi aggiuntivi.

Così testualmente la richiamata norma: ***"In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/ 2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o***

negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021..”.

Il Decreto Ministeriale n. 51/2021 nella parte in cui non sancisce espressamente il diritto dei docenti abilitati all'estero il cui titolo sia in attesa di riconoscimento, di essere inseriti in prima fascia aggiuntiva, è posto in violazione di legge e va, pertanto, certamente annullato.

Possono richiamarsi al riguardo precedenti conformi alla interpretazione sostenuta dal ricorrente:

L'articolo 7, lett. e) dell'O.M. 60/2020 stabilisce espressamente che “...Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; ***qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo***”

Inoltre all'art. 10 comma 5 dell'OM 60/2020 il Ministero resistente ha stabilito espressamente le modalità di aggiornamento degli elenchi aggiuntivi: “In occasione della costituzione degli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia di cui all'articolo 10, *l'aspirante che non sia già inserito nelle graduatorie di istituto effettua le operazioni di cui al comma 4 ed è collocato in un elenco aggiuntivo delle relative graduatorie di istituto di seconda fascia*; gli aspiranti che risultano già inseriti nelle GPS e che, in ragione del

conseguimento del titolo di specializzazione, passano dalla terza fascia alla fascia aggiuntiva della seconda fascia delle graduatorie di istituto, mantengono le istituzioni scolastiche precedentemente scelte..."

Da quanto precede emerge chiaramente che l'elenco aggiuntivo (poi attuato mediante il DM 51/2021) non può essere disciplinato da normativa contrastante con quanto disposto dall'OM 60/2021 (ordinanza "madre") che stabilisce il diritto dei docenti abilitati all'estero in attesa di riconoscimento del titolo di essere inseriti in prima fascia con riserva in attesa di riconoscimento del titolo!!!

In altri termini è la stessa Amministrazione che, mediante la pubblicazione dell'Ordinanza Ministeriale 60/2020, ha stabilito un principio applicabile a tutti i docenti che si sarebbero inseriti – in forza della medesima disposizione contenuta nell'art. 7 della medesima OM 60/2020 – nelle GPS di prima fascia e nei successivi elenchi aggiuntivi: possono essere inseriti in prima fascia con riserva tutti i docenti abilitati all'estero il cui titolo sia in attesa di riconoscimento da parte dell'Amministrazione.

Dello stesso avviso il Tar Roma.

Tar Lazio - Roma sentenza n 06314/2021 REG.PROV.COLL., N. 08361/2020 REG.RIC. del 28.05.2021:

"Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Dirimente, sul punto, è la disposizione di cui all'art. 7, co. 4, lett. e) della richiamata o.m. n. 60/2020, secondo cui "qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere

iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”.

Appare pertanto illegittima l'esclusione dalle GPS disposta dal dirigente scolastico in parola, che sebbene avesse ricevuto notizia dal Ministero circa la pendenza del procedimento di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero, ha comunque decretato l'esclusione della ricorrente dalle GPS anziché confermare il suo inserimento nelle stesse con riserva...”

La posizione degli abilitati all'estero in attesa di riconoscimento del titolo rispetto al DM 51/2021 che non ne disciplina l'inserimento. Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit

Dalla lettura dell'articolo 1 comma 1 del DM 51 del 3.3.2021 e del successivo comma 2, alcuna disposizione emerge con specifico riferimento alla posizione dei docenti che, come parte ricorrente pur avendo presentato istanza di riconoscimento del titolo estero alla competente autorità italiana, sono in attesa di accertamento del titolo.

Dunque, in assenza di specifica normativa e in applicazione del principio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.

Vanno quindi certamente applicati:

a) Sia la normativa emessa dal Legislatore.

b) Sia i principi generali stabiliti dall'Ordinanza Ministeriale 60/2020 sulla base della quale il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato il successivo decreto ministeriale 51/2021 di aggiornamento delle graduatorie di prima fascia aggiuntive (cfr. punto “b”).

Ed invero, il DM 51/2021 pertanto, nella parte in cui non disciplina la posizione dei docenti abilitati o specializzati all'estero il cui titolo sia in attesa di riconoscimento, non può che essere

interpretato in conformità con la normativa di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106 e dell'art. 7 OM 60/2021 e non in contrasto con le richiamate norme giungendo ad una conclusione che conduca, invece, alla non inclusione nell'elenco aggiuntivo.

Ed infatti il Decreto Ministeriale 51/2021 non può certamente essere definito quale fonte regolatrice del diritto di parte istante all'inserimento o meno in graduatoria.

Il silenzio, sul punto, della disciplina ministeriale è reso palese dalla lettura dello stesso:

L'articolo 1 comma 1 del DM 51 del 03.03.2021 in tema di *"Inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto per il posto comune"* stabilisce quanto segue: *"Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano **acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021**. Tale termine è fissato in via eccezionale per l'anno scolastico 2021/2022, stante l'impatto dell'emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di abilitazione.*

La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente..."

Del resto, è principio di civiltà giuridica che non possa essere negato dalla Pubblica Amministrazione un diritto fondato su un titolo la cui validità è in corso di riconoscimento da parte della stessa Amministrazione che potrebbe, in difetto, in conseguenza dei propri ritardi, procrastinare *sine die* il diritto del richiedente.

II

Omessa pronuncia su motivi di diritto proposti in primo grado

Sulla carenza di potere

Omessa pronuncia sulla incompetenza del Dirigente Scolastico ad escludere dalle Graduatorie GPS il ricorrente.

Il provvedimento è stato emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Fois Fois di Cagliari e non dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale o territoriale.

Sulla carenza di legittimazione all'emissione del provvedimento si è già espresso il Tar Lazio Roma e non occorre aggiungere ulteriori argomentazioni stante la palese violazione di legge posta in essere:

Sentenza Tar Lazio N. 06314/2021 REG.PROV.COLL., N. 08361/2020 REG.RIC. del 28.05.2021: "...Seguendo la lettera dell'ordinanza richiamata, all'art. 8, co. 7 è previsto che "L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate" e che "In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9 [...] Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale

responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000" (art. 8, co. 9)..."

La mancata inclusione della parte ricorrente nell'elenco aggiuntivo è chiaramente illegittima in quanto si pone in contrasto con norme di rango superiore che disciplinano la medesima materia.

Disparità di trattamento rispetto ad altri docenti abilitati all'estero che hanno presentato istanza di inserimento presso altri uffici scolastici provinciali e sono stati inseriti in prima fascia GPS aggiuntiva.

La condotta dell'Amministrazione è illegittima anche per un ulteriore ordine di considerazioni relative alla evidente disparità di trattamento con i docenti che pur abilitati all'estero in attesa di riconoscimento hanno presentato domanda di inserimento nella prima fascia aggiuntiva delle GPS.

Ai sensi del già richiamato articolo 7 lett. e dell'O.M. 60/2020 i docenti che, alla pari di parte istante

- sono docenti abilitati o specializzati all'estero
- hanno presentato istanza di riconoscimento nei termini

previsti dalla normativa

sono stati inseriti, con riserva, nella prima fascia GPS.

evidente la disparità di trattamento: parte ricorrente, pur trovandosi nella medesima situazione sostanziale, avendo conseguito il titolo entro i termini stabiliti ed ha presentato la relativa istanza di riconoscimento del titolo all'autorità italiana, è stata esclusa dall'elenco aggiuntivo.

Ciò determina una palese disparità di trattamento violativa

anche dei principi costituzionali laddove a fronte della identica situazione sostanziale (abilitazione estera e presentazione istanza di riconoscimento all'autorità Italiana nei termini previsti).

La parte ricorrente, infatti, è esclusa dalle graduatorie aggiuntive mentre gli altri docenti che si trovano nella medesima situazione sono stati inseriti in prima fascia.

La disparità di trattamento è evidente.

Da ultimo si sottolinea che molti Uffici Scolastici provinciali, diversi da quelli di appartenenza dell'istante, hanno inserito, in attesa di riconoscimento del titolo e sempre con riserva, i docenti abilitati all'estero che si trovano nella medesima situazione giuridica di parte ricorrente.

Disparità di trattamento tra docenti inseriti nelle medesime graduatorie GPS ai sensi dell'O.M. 60/2020 abilitati all'estero il cui titolo sia in attesa di riconoscimento rispetto all'istante che si trova nella medesima situazione giuridica di aver conseguito il titolo estero e di aver presentato istanza di riconoscimento alla competente autorità italiana ma il cui diritto è limitato dall'applicazione del DM 51/2021.

La condotta omissiva dell'amministrazione è in violazione dell'art. 16 comma 6 del D.Lgs 206/2007 che così stabilisce: *"Sul riconoscimento provvede l'autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato. Il provvedimento è pubblicato nel sito istituzionale di ciascuna amministrazione competente. Per le professioni di cui al capo II e al capo III del presente titolo il termine è di quattro mesi"*.

Il mancato riscontro dell'Amministrazione rispetto all'istanza

avanzata non può riverberare i propri effetti negativi su parte ricorrente;

in altri termini se è lo stesso Ministero dell'Istruzione a dover valutare le istanze di riconoscimento del titolo estero ed è in capo alla stessa Amministrazione la valutazione e l'inserimento in prima fascia aggiuntiva è *ictu oculi* evidente che nelle more della valutazione del titolo il Ministero debba consentire a parte ricorrente di essere inserito in prima fascia con riserva.

La circostanza che il Ministero non abbia adempiuto a specifici doveri normativamente imposti, non può giovare all'Amministrazione a discapito di parte ricorrenti.

Vero è il contrario.

Il mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa primaria in capo all'Amministrazione determina il diritto dei ricorrenti di essere inseriti, con riserva in attesa del riconoscimento del titolo.

E ciò è tanto più vero ove si consideri che il D.Lgs 206/2007 ha prescritto il necessario riconoscimento del titolo quale presupposto indefettibile per lo svolgimento della professione di docente in Italia.

A prescindere dalla contrarietà di tale statuizione ai principi generali dell'ordinamento Comunitario in tema di libera circolazione dei lavoratori in ambito comunitario va ulteriormente sottolineata la circostanza che da un lato parte ricorrente ha presentato la relativa istanza di riconoscimento come previsto dalla normativa mentre, di contro, inadempiente è il Ministero che ancora non ha riscontrato istanza stessa.

Il mancato riscontro dell'istanza non può gravare sulla parte ricorrente che va inserita, con riserva nella prima fascia aggiuntiva

come prevista dal D.M. oggetto di impugnazione.

Sulla domanda cautelare collegiale.

L'irreparabilità del danno e l'urgenza sono determinate dall'impossibilità di parte appellante di svolgere la professione di docente in Italia.

Già tanto basterebbe.

Parte istante è stata esclusa dalla convocazione per la stipula di contratti a tempo determinato ovvero indeterminato finalizzati al ruolo, a causa dell'esclusione dalle graduatorie provinciali per le supplenze.

Irreparabilmente ha perduto la possibilità di essere immesso in ruolo con contratto a tempo indeterminato in quanto il presente ricorso ha ad oggetto l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria provinciale per le supplenze utile ai fini dell'immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato.

Il ritardo nell'immissione in ruolo determina irreparabili pregiudizi, non reintegrabile *ex post*, in quanto la mancata stipula del contratto a tempo indeterminato determina, sia sotto l'aspetto della capacità professionale, sia sotto l'aspetto dell'acquisizione del punteggio, un danno non soggetto a reintegrazione.

Tutto ciò premesso in fatto e considerato in diritto parte ricorrente come sopra rappresentata, domiciliata e difesa chiede che il giudice adito voglia accogliere le seguenti

conclusioni

In via cautelare.

Voglia l' Ecc.mo Consiglio di Stato sospendere l'efficacia dell'ordinanza N. 00305/2021 REG.PROV.CAU., N. 00716/2021

REG.RIC. pubblicata il 07 Ottobre 2021 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna sezione 1a e dei provvedimenti impugnati in primo grado.

In ogni caso, emettere i provvedimenti che riterrà opportuni a tutelare il diritto del ricorrente nelle more del tempo necessario allo svolgimento del giudizio ordinario anche ordinando la riammissione in graduatoria regionale di merito dalla quale era stato escluso.

In via istruttoria.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

- A) Foliario;
- B) Ordinanza impugnata;
- all. 1) Provvedimenti impugnati;
- all. 2) Graduatorie Gps;
- all. 3) Domanda riconoscimento titolo estero e titoli rumeni;
- all. 4) Domanda inserimento elenchi aggiuntivi;
- all. 5) Diffida e richiesta di accesso agli atti;
- all. 6) Richiesta accesso atti controinteressati;
- all. 7) O.M. 60/2020 e DM 51 del 3.03.2021;
- all. 8) Giurisprudenza;
- all. 9) Procura alle liti.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il costo del contributo unificato è determinabile e quantificabile in € 325, in quanto il ricorrente ha percepito, nell'anno antecedente all'instaurazione del giudizio, un reddito superiore alla soglia normativamente prevista dall'art. 76 del D.P.R. 115/2002, pari a € 34.481,46.

Isola del Liri-Roma, 22 Novembre 2021.

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Si fa presente che, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, individuati in coloro che subirebbero gli effetti del reinserimento nelle graduatorie regionali di merito ove il ricorrente era inserito e che potrebbero risultare scavalcati nelle successive graduatorie di merito per le classi di concorso individuate nel ricorso, considerato che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile per l'ingente numero di controinteressati e per la difficoltà a reperirli, e che, ai sensi di legge, quando la notificazione nei modi ordinari è impossibile o difficile, si può procedere alla notifica per pubblici proclami (cfr. precedenti del TAR Lazio e del Consiglio di Stato sulla possibilità di effettuare la notifica mediante l'inserimento del ricorso e del decreto nell'area tematica del sito istituzionale del M I U R (v. Miur - pubblici proclami)).

Tanto premesso e considerato,

SI CHIEDE

autorizzare il sottoscritto difensore a procedere con la notifica per pubblici proclami, da effettuare sul sito istituzionale del MIUR.

Isola del Liri-Roma-Roma, 22 Novembre 2021

Avv. Antonio Rosario Bongarzone